

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.179

del 6.05.2004

O G G E T T O

Corte di Appello di Bari. Coop. Edil. "Calabria" c/ Comune di Molfetta. Determinazione indennità di esproprio P.lla 438, fg.16, mq.930, edilizia sovvenzionata I.A.C.P. ex art.51 L 865/71. Sentenza n.563/03.

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele** .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 14.5.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La I Sez. Civile della Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 563/03, pronunciando sul giudizio R.G. 1951/00, proposto dalla Calabria Società Cooperativa a r.l. per la determinazione delle giuste indennità del suolo in proprietà per la parte di estensione di mq. 930 - occupato d'urgenza in forza del decreto sindacale del 24. gennaio 1994 e successivamente espropriato con decreto del 18 agosto 1997 – ha così provveduto:
- “accoglie l'opposizione e determina in € 28.845,91 l'indennità di espropriazione dovuta alla società opponente a seguito dell'espropriazione del suolo subita da parte del Comune di Molfetta;
- dispone che il Comune di Molfetta provveda a depositare in favore della detta Cooperativa – previa deduzione della somma a suo tempo versata allo stesso titolo, pari ad € 5.175,05, in via provvisoria – la somma residua di € 23.670,86, maggiorata degli interessi legali dalla data dell'esproprio a quella di effettivo deposito;
- determina in € 4.520,76 l'indennità di occupazione dovuta alla cooperativa espropriata e dispone che il Comune di Molfetta provveda a depositare anche detta somma presso la Cassa DD.PP., maggiorata degli interessi legali dalla data dell'esproprio fino a quella di effettivo deposito
- condanna il detto Comune a pagare agli oppositori le spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 6.820,00 di cui € 1.730,00 per esborsi, ivi comprese le spese di c.t., € 1.490,00 per diritti ed € 3.600,00 per onorario di difesa, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- Vista la missiva prot. n. 41040 dell'11 settembre 2003, con la quale l'Avv. Emilio Toma (difensore dell'Ente, giusta delibera di G.C. n.13 del 25.01.2001) in merito alla statuizione della Corte ha consegnato le seguenti considerazioni:
- “Come si vede, la Corte ha determinato l'indennità di espropriazione spettante alla Coop. Calabria in misura di poco superiore alla determinazione fatta dal c.t. del Comune.
- La Corte ha tuttavia ritenuto di non applicare sulla somma la decurtazione del 40%.
- Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è tuttora oscillante.
- Codesta Amministrazione potrà pertanto ricorrere in Cassazione avverso la predetta pronuncia al fine di contestare la mancata applicazione della decurtazione sopra indicata.”;
- Ritenuto opportuno prendere atto, non appellandola, della sentenza n.563/03 resa dalla Corte di Appello di Bari nel giudizio instaurato dalla Soc. Coop. Calabria a r.l., stante l'incerto esito della pronuncia della Suprema Corte;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali

sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di prendere atto, non appellandola, della sentenza n.563/03 resa dalla Corte di Appello di Bari nel giudizio instaurato dalla Soc. Coop. Calabria a r.l. c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.